



Del
Dep
Pase. Nr.
Cra. nr.

121/2014
11/04/2014
11/04/2014
1230/2011RS
1010/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1230 del Ruolo Generale
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre
2011 da

Z. A. L.

elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale e
rappresentata e difesa da [redacted] come da procura
a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

P. I. SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia [redacted] presso e nello
studio dell'avv. [redacted] rappresentata e difesa [redacted]

[redacted] me da procura alle liti rilasciata per atto del notaio

RESISTENTE

In punto a : contratto per prestazione di lavoro temporaneo

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 aprile 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 aprile 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2011 regolarmente notificato ~~_____~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, ~~_____~~ ~~_____~~ e ~~_____~~ affinché il Tribunale adito, accertasse l'illegittimità dei contratti di somministrazione e delle proroghe e la nullità del termine apposto agli stessi.

Domandava, quindi, che fosse dichiarata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ~~_____~~ ~~_____~~ spa e che conseguentemente quest'ultima fosse condannata a ripristinare il rapporto di lavoro con la stessa e a corrisponderle una somma pari alle retribuzioni maturate dal 30 settembre 2003 all'effettivo reinserimento.

Esponendo dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 14 settembre 2012 Poste Italiane spa chiedendo in via preliminare che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e lo



scioglimento del contratto per mutuo consenso.

Domandava, poi, nel merito che venisse rigettato il ricorso ed in subordine che il risarcimento dei danni venisse stabilito ex art. 32 della legge n. 183/2010 nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni

~~Obiettivo lavoro~~ spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di un teste veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si ritiene che l'eccezione di risoluzione consensuale del contratto sia fondata e debba essere accolta.

Si reputa, infatti, che il contratto di lavoro stipulato per il periodo dal 13.02.2003 al 30.04.2003 poi prorogato sino al 30.09.2003 si sia risolto per mutuo consenso.

In tal senso depongono in particolare il lungo lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto e l'impugnazione avvenuta con raccomandata del 19 gennaio 2011 e la circostanza che la ricorrente come risulta dall'estratto contributivo poco tempo dopo ha ricominciato a lavorare con varie tipologie di contratto di lavoro (collaborazione, autonomo e dipendente) .

Se , infatti, è vero che il decorso del tempo non può da solo provare la risoluzione del mutuo consenso è anche vero che nel caso di specie sono passati oltre sette anni e che la ricorrente ha iniziato



un nuovo lavoro dopo poco tempo (collaborazione con V. F. a partire dal 2003 fino al 2006) circostanza che fa ragionevolmente presumere che la ricorrente ritenesse esaurita con la scadenza del termine la sua esperienza lavorativa presso la resistente.

Orbene come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 16932/2011) “ Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”

Da quanto sopra esposto deriva , quindi, che ritenendosi provata la risoluzione per mutuo consenso il ricorso deve essere rigettato.

Stante la peculiarità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.



1230/2011 R.G., così provvede :


- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 11 aprile 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri




IL CANCELLIERE B3
Antonella Giovannetti

